

In carta libera ai sensi dell'art. 27-bis del  
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Repertorio n. 60.855

Raccolta n. 14.675

**ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DI STATUTO DI  
FONDAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di giugno  
(21 giugno 2018)

In Bergamo, Passaggio Cividini n. 4 nel mio ufficio secondario, qui richiesto.

Innanzi a me dottor Nicoletta Morelli, Notaio in Caravaggio ed iscritto presso il  
Collegio Notarile di Bergamo, alla presenza di:

FUMAGALLI GIULIA nata a Bergamo il 29 ottobre 1999, residente a Azzano  
San Paolo Via Carducci n. 8;

CADEI CARLA nata a Sarnico (BG) il 10 settembre 1979, residente a  
Viadanica (BG), Via Rasetti n. 8/C;

testimoni a me noti ed idonei, aventi i requisiti di legge, come mi confermano,  
è presente

la signora

\* SESTINI ROBERTA nata a Bergamo il 19 agosto 1960 con residenza in  
Bergamo, Via Milazzo n. 22, codice fiscale SST RRT 60M59 A794A,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

**"FONDAZIONE ARTET ONLUS"**

con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 10, codice fiscale 04288940168,  
autorizzata alla firma del presente atto in forza dei poteri attribuiti dai soci  
fondatori ai sensi dell'art. 8) dell'atto costitutivo di fondazione a mio rogito in  
data 12 marzo 2018 al n. 60659/14553 di mio Repertorio, registrato a Bergamo  
1 in data 23 marzo 2018 al n. 11228 serie 1T.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri  
io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

**PREMETTE CHE:**

\* con atto a mio rogito in data 12 marzo 2018 Repertorio n. 60.659/14553,  
registrato a Bergamo 1 in data 23 marzo 2018 al n. 11228 serie 1T, è stata  
costituita la "FONDAZIONE ARTET ONLUS";


\* che per tale Fondazione è in corso l'iscrizione al Registro Regionale delle  
Fondazioni e Associazioni;

\* che, con comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate - Direzione  
Regionale della Lombardia, in data 5 aprile 2018 tale fondazione ha richiesto  
l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS;

\* che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, in  
attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266, ha controllato la  
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460  
e con provvedimento in data 8 maggio 2018 ha richiesto alcune modifiche:

i) relativamente allo statuto ha evidenziato quanto segue:

- pur essendo riportato all'interno dello statuto il requisito stabilito dall'art. 10,  
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460/1997, (e cioè il divieto di svolgere attività  
diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo comma del medesimo  
articolo) lo stesso requisito non è rispettato in quanto è previsto testualmente  
nello statuto: "porre in essere ogni attività idonea ovvero di supporto al  
perseguimento delle finalità istituzionali";



Registrato con modalità  
telematica presso  
l'Agenzia delle Entrate di  
BERGAMO 1 in data  
22 giugno 2018  
al N. 23980 Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

- non è riportato integralmente il requisito previsto dall'art. 10, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 460/1997 (e cioè l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS") in quanto non è previsto l'obbligo di utilizzare l'acronimo ONLUS nelle comunicazioni rivolte a terzi:

ii) ha richiesto una relazione descrittiva delle attività che la Fondazione intende porre in essere in concreto;

iii) che in assenza di riscontri in tal senso ha imposto alla fondazione il divieto di fare uso, nella denominazione o in qualunque segno distintivo della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.";

\*\* che con lettera in data 29 maggio 2018, il presidente del Consiglio di Amministrazione, signora SESTINI ROBERTA, inviava detta relazione, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia;

\*\* che per poter dar corso all'iscrizione della Fondazione nell'anagrafe delle ONLUS, si rende ora necessario integrare lo statuto con le prescrizioni previste del D.Lgs. 460/1997, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia;

\*\* che alla luce di quanto sopra, si rende necessario modificare gli artt. 1) e 3) dello statuto della Fondazione,

\* introducendo all'art. 1) la previsione dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

\* eliminando all'art. 3) il riferimento alla possibilità di "porre in essere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali"; specificando altresì la possibilità di finanziare programmi di ricerca nell'ambito dei settori di cui si occupa la fondazione e citati nel medesimo articolo, nel rispetto del comma 2 bis dell'art. 10 del DLGS n. 460/1997 e meglio riformulando le attività e finalità istituzionali della stessa fondazione.

Tutto quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora SESTINI ROBERTA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE ARTET ONLUS", come autorizzata dalle socie della Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 8) dell'atto costitutivo in premessa citato,

DICHIARA

di modificare gli artt. 1) e 3) dello statuto, adeguando anche il resto dello statuto ove richiesto, come segue:

"Art. 1 - Denominazione e sede

Su iniziativa dell'Associazione per la Ricerca su Trombosi e Tumori, in sigla "A.R.T.E.T", della signora Roberta Sestini e della signora Giovanna Terzi è costituita una fondazione, con sede in Bergamo, denominata:

**"FONDAZIONE ARTET - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

in breve denominabile anche come

**"FONDAZIONE ARTET ONLUS";**

la fondazione si qualificherà Onlus in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

In conformità all'art. 10 D.Lgs n.460/97, la Fondazione troverà la propria

regolamentazione, oltre che nelle norme di legge in materia, anche nel presente statuto.

Per l'esercizio della sua attività la fondazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

La fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa è apolitica e aconfessionale."

Art. 3 - Finalità ed attività istituzionale

La Fondazione, che non ha alcuno scopo di lucro, esplica la sua attività sia in ambito nazionale che internazionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha come scopo lo svolgimento di attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell'ambito del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 11), del D.lgs n.460/1997, DPR n.135/2003, sia direttamente ovvero affidando la stessa ad Università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. Inoltre la fondazione promuove lo scambio e la collaborazione scientifica tra ricercatori di diverse discipline quali la ematologia, oncologia, immunologia, biologia, farmacologia, biochimica e altre scienze cliniche e di base, interessati alla conoscenza e alla pratica della ricerca nel campo dell'emostasi e dei tumori, alle interazioni tra sistema emocoagulativo e malattia tumorale, alla patogenesi, diagnosi e terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche.

La Fondazione ha altresì lo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria in favore dei pazienti fragili cronici, in particolare quelli sottoposti a terapie anticoagulanti/antitrombotiche e a trasfusioni di sangue ed emocomponenti, ed a sostenere le loro famiglie. A tale fine la Fondazione, attraverso collaborazioni con autorità locali sanitarie e non, con enti ospedalieri pubblici e privati e/o universitari, aiuterà i pazienti nell'attuare una corretta gestione della terapia, anche mediante la realizzazione di opuscoli informativi e divulgativi, e l'organizzazione di incontri medici-pazienti-famigliari; sosterrà e faciliterà i pazienti nelle attività connesse alla gestione della terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche, anche mediante l'ausilio di mezzi tecnologici e informatici; organizzerà attività ricreative destinate ai pazienti; offrirà alle istituzioni locali una fattiva collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nello studio e nella formulazione di piani, programmi e provvedimenti riguardanti i pazienti cronico fragili, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle istituzioni, di società private e pubbliche; faciliterà gli scambi dell'informazione scientifica nel campo dell'anticoagulazione, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di convegni svolti occasionalmente; promuoverà le collaborazioni con organizzazioni di volontariato affini al fine di intraprendere azioni comuni nell'interesse dei pazienti fragili cronici.

Nell'ambito dell'attività di ricerca di cui sopra la Fondazione si ripropone inoltre di:

- elargire borse di studio per personale atto alla ricerca scientifica nei settori sopra elencati;
  - reperire dei mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
  - finanziare programmi di ricerca nell'ambito dei settori sopracitati
- nel rispetto del comma 2 bis dell'art. 10 del DLGS n. 460 1997;

- promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e ricerca scientifica in materia;

- partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti di ricerca e di studio.

Nel perseguimento dei suoi fini la fondazione potrà avvalersi della collaborazione di altre fondazioni e/o istituzioni italiane o internazionali partecipando con loro alla ideazione, creazione e realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca scientifica."

Per quanto occorrer possa, la comparante mi consegna il nuovo testo di statuto aggiornato con le modifiche agli articoli sopra riportati, che debitamente sottoscritto, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico sotto la mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, su fogli due per pagine sette e fin qui dell'ultima, e dello stesso ho dato lettura, unitamente all'allegato "A", alla presenza dei testimoni, alla comparante che lo approva e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive qui appresso, sul margine dell'altro foglio e dell'allegato statuto alle ore otto e minuti cinquanta.

Firmato: Roberta Sestini, Giulia Fumagalli teste, Carla Cadei teste. Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.

ALLEGATO "A"

del REPERTORIO N 60.855 \_\_\_\_\_ RACCOLTA N. 14.675 \_\_\_\_

### STATUTO DI FONDAZIONE

#### Art. 1 - Denominazione e sede

Su iniziativa dell'"Associazione per la Ricerca su Trombosi e Tumori, in sigla "A.R.T.E.T", della signora Roberta Sestini e della signora Giovanna Terzi è costituita una fondazione, con sede in Bergamo, denominata:

**"FONDAZIONE ARTET - organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**  
in breve denominabile anche come

**"FONDAZIONE ARTET ONLUS";**

la fondazione si qualificherà Onlus in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

In conformità all'art. 10 D.Lgs n.460/97, la Fondazione troverà la propria regolamentazione, oltre che nelle norme di legge in materia, anche nel presente statuto.

Per l'esercizio della sua attività la fondazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

La fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa è apolitica e aconfessionale.

#### Art. 2 - Durata

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

#### Art. 3 - Finalità ed attività istituzionale

La Fondazione, che non ha alcuno scopo di lucro, esplica la sua attività sia in ambito nazionale che internazionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha come scopo lo svolgimento di attività nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell'ambito del regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) n. 11), del D.lgs n.460/1997, DPR n.135/2003, sia direttamente ovvero affidando la stessa ad Università enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. Inoltre la fondazione promuove lo scambio e la collaborazione scientifica tra ricercatori di diverse discipline quali la ematologia, oncologia, immunologia, biologia, farmacologia, biochimica e altre scienze cliniche e di base, interessati alla conoscenza e alla pratica della ricerca nel campo dell'emostasi e dei tumori, alle interazioni tra sistema emocoagulativo e malattia tumorale, alla patogenesi, diagnosi e terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche.

La Fondazione ha altresì lo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria in favore dei pazienti fragili cronici, in particolare quelli sottoposti a terapie anticoagulanti/antitrombotiche e a trasfusioni di sangue ed emocomponenti, ed a sostenere le loro famiglie. A tale fine la Fondazione, attraverso collaborazioni con autorità locali sanitarie e non, con enti ospedalieri pubblici e privati e/o universitari, aiuterà i pazienti nell'attuare una corretta gestione della terapia, anche mediante la realizzazione di opuscoli informativi e divulgativi, e l'organizzazione di incontri medici-pazienti-famigliari; sosterrà e faciliterà i pazienti nelle attività connesse alla gestione della terapia delle malattie trombotiche ed emorragiche, anche mediante l'ausilio di mezzi tecnologici e informatici; organizzerà attività ricreative destinate ai pazienti; offrirà alle istituzioni locali una fattiva collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nello studio e nella formulazione di piani, programmi e provvedimenti

riguardanti i pazienti cronico fragili, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle istituzioni, di società private e pubbliche; faciliterà gli scambi dell'informazione scientifica nel campo dell'anticoagulazione, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di convegni svolti occasionalmente; promuoverà le collaborazioni con organizzazioni di volontariato affini al fine di intraprendere azioni comuni nell'interesse dei pazienti fragili cronici. Nell'ambito dell'attività di ricerca di cui sopra la Fondazione si ripropone inoltre di:

- elargire borse di studio per personale atto alla ricerca scientifica nei settori sopra elencati;
- reperire dei mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- finanziare programmi di ricerca nell'ambito dei settori sopracitati nel rispetto del comma 2 bis dell'art. 10 del DLGS n. 460 1997;
- promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico e ricerca scientifica in materia;
- partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti di ricerca e di studio.

Nel perseguimento dei suoi fini la fondazione potrà avvalersi della collaborazione di altre fondazioni e/o istituzioni italiane o internazionali partecipando con loro alla ideazione, creazione e realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca scientifica.

#### **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) organizzare incontri, congressi scientifici e convegni correlati agli scopi statutari, in particolare finalizzati a divulgare i risultati delle ricerche scientifiche svolte.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle in precedenza menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni e o fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione deve:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- redigere il bilancio o rendiconto annuale.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

#### **Art. 6 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;

- dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dai fondi destinati dalla Unione Europea.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

#### **Art. 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei revisori.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 8 - Fondatori**

Sono fondatori l'"Associazione per la Ricerca su Trombosi e Tumori" in sigla

"A.R.T.E.T., la signora Roberta Sestini e la signora Giovanna Terzi.

#### **Art. 9 - Organi della fondazione**

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato di consulenza scientifica

#### **Art. 10 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, in carica per 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori.

Successivamente alla prima designazione, la scelta e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta al socio fondatore Associazione ARTET.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- valutare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
- deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari relativi all'organizzazione ed al funzionamento della fondazione;
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Revisore o al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
- stabilire il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico e l'eventuale indennità al Revisore od ai componenti del Collegio dei Revisori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- approvare i regolamenti per l'assegnazione delle borse di studio ai candidati e provvedere all'assegnazione delle borse stesse, nel rispetto della normativa regolante le onlus;
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- approvare le modifiche al presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

#### **Art. 11 - Decadenza e esclusione**

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso il socio Fondatore Associazione ARTET provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

#### **Art. 12 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno sei giorni di preavviso

ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni sei mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per la riunione e steso su apposito libro.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 13 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 14 - Il Revisore o il Collegio dei revisori**

Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un revisore unico o da un Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Revisore unico o il collegio dei revisori sono nominati tra gli iscritti negli albi professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o Revisori Contabili, in prima istanza dai Fondatori e successivamente dal consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di amministrazione, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.

Il Revisore od i membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Delle riunioni del revisore e o del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

Il revisore unico e o il Collegio dei revisori dei conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 15 - Comitato di Consulenza scientifica**

Il comitato di consulenza scientifica è costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque, scelti dal consiglio di amministrazione tra le personalità eminenti distinte nei campi di attività di cui all'art. 3. Essi durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del Comitato scientifico il Presidente di questo. La nomina a consigliere di amministrazione non rende incompatibile quella di componente il comitato scientifico.

Il comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento che verrà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il comitato ha la funzione di assistere il consiglio di amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi scientifici di attività della Fondazione.

#### **Art. 16 - Gratuità degli incarichi**

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità a favore del solo Revisore o dei componenti del Collegio dei Revisori in ragione dell'impegno assicurato all'attività della fondazione.

#### **Art. 17 - Estinzione e Liquidazione**

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i

membri del Consiglio di amministrazione uscente.

**Art. 18 - Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che non siano componenti di alcun organo della fondazione indicato nell'articolo 9 del presente statuto, nominati dalla Camera Arbitrale e di

conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà a Bergamo.

**Art. 19 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Roberta Sestini, Giulia Fumagalli teste, Carla Cadei teste. Nicoletta Morelli Notaio. Vi è Sigillo.

\* \* \*

Certifico io sottoscritto Dottor Nicoletta Morelli Notaio in Caravaggio, iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, che la presente copia cartacea realizzata con sistema elettronico è conforme all'originale.

Caravaggio, Galleria del Teatro n. 2, 22 GIU. 2018

